



POPOLARI
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE PUGLIA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

sottoscritto dal

- Gruppo Consiliare Popolari Regione Puglia presso il Consiglio regionale della Puglia (C.F. 93460530723), rappresentato dal Presidente pro tempore, dott. Napoleone Cera nato a San Giovanni Rotondo il 27/10/1980 domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Gruppo, Via Giuseppe Capruzzi 204, 70124, Bari, di seguito anche denominato "Gruppo Consiliare"

e

- il Sig. Mario Antonio Marchese

di seguito denominato "collaboratore";

premesso che:

- il Gruppo Consiliare Popolari Regione Puglia, giusta legge n. 29 del 22 ottobre 2015 avente ad oggetto "Disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari - modifiche e integrazioni alle leggi regionali 30 novembre 2012, n. 34 e 11 gennaio 1994, n. 3", intende costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale, dal 11/11/2015 al 11/11/2017, per lo svolgimento dell'attività di: cura rapporti tra il Gruppo Consiliare e gli organi e organismi regionali, enti e istituzioni politiche territoriali; supporto attività di comunicazione, gestione sito internet e social network; supporto istituzionale alle attività dei Consiglieri per la Commissione Bilancio. L'attività su citata verrà svolta presso il Gruppo Consiliare dei Popolari della Regione Puglia sito presso il Consiglio Regionale della Puglia ubicato in Via Giuseppe Capruzzi 204. Il dott. Mario Antonio Marchese si è dichiarato in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra ed ha precisato che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello stato italiano e neppure rientrano nei propri compiti istituzionali di lavoro dipendente;

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Gruppo Consiliare affida, ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 22 ottobre 2015, al Sig. Mario Antonio Marchese, l'incarico di collaborazione su base fiduciaria intuitu personae, in forma autonoma ed in modo

continuativo e coordinato, secondo i principi di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice civile, per lo svolgimento delle attività di diretta collaborazione con il gruppo consiliare, nell'interesse e nell'ambito del gruppo consiliare stesso.

In particolare la collaborazione è riferita alle seguenti attività, senza vincoli di subordinazione, di orario, di modalità di esecuzione e di luogo:

- cura rapporti tra il Gruppo Consiliare e gli organi e organismi regionali, enti e istituzioni politiche territoriali;
- supporto attività di comunicazione, gestione sito internet e social network;
- supporto istituzionale alle attività dei Consiglieri per la Commissione Bilancio.

Art. 2

Per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, e per ogni conseguente assunzione di responsabilità, il Gruppo Consiliare si impegna a corrispondere mensilmente un compenso complessivo di euro 1.450 (millequattrocentocinquanta euro/00), al lordo delle ritenute di legge.

Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 3

Il contratto è stipulato per il periodo dal 11/11/2015 al 11/11/2017. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento senza necessità di preavviso e si risolve senz'altro alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura ed in caso di scioglimento del Gruppo Consiliare. Il contratto può essere risolto anche nel caso di variazione della composizione del Gruppo Consiliare che si rifletta in diminuzione del budget a disposizione del gruppo.

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto il compenso pattuito viene rideterminato e liquidato - previa autorizzazione del Presidente del Gruppo Consiliare - in relazione all'attività effettivamente svolta e comunque non potrà essere superiore a quello calcolato temporalmente in riduzione con riferimento al minor periodo di prestazione dell'attività rispetto ai termini di cui al presente articolo.

Art. 4

Il Gruppo Consiliare rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vito e alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del collaboratore; il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta e autorizzazione preventiva del Presidente del Gruppo Consiliare.

Art. 5

Il Sig. Mario Antonio Marchese, nell'espletamento dell'incarico è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché alla L. 196/03 e s.m.i., alla riservatezza, e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danni a terzi.

Art. 6

Il Sig. Mario Antonio Marchese si impegna a comunicare preventivamente al Presidente del Gruppo Consiliare eventuali nuovi rapporti di pubblico impiego che intervengano nel periodo temporale per cui il



presente contratto è stipulato. Qualora l'Amministrazione presso la quale il nuovo rapporto di lavoro si instaura non autorizzi il proseguimento della presente collaborazione, il presente contratto è risolto.

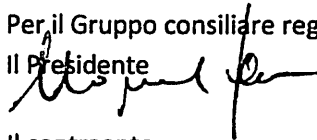
Art. 7

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal contraente per la stipulazione del presente contratto è soggetta alle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e di cui all' art.18 d.l. 83/2012 convertito nella L.134/2012.

Letto approvato e sottoscritto in Bari il 09/11/2015

Per il Gruppo consiliare regionale

Il Presidente



Il contraente:

Sig. Mario Antonio Marchese //

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile le clausole espressamente previste di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5. Il contraente:

Sig. Mario Antonio Marchese